



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 / 2017

OGGETTO: CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DEI CENTRI SOCIALI "S. BIAGIO" E "CROCE". APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015 - 2019. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017 - 2019”
- la Deliberazione Consiliare n. 17 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Approvazione (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e articolo 10 del D.Lgs 118/2011)”;

Richiamate :

- la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 29.12.2016 con cui si disponeva il rinnovo triennale delle concessioni d'uso dei centri sociali Garibaldi, Ceretolo, 2 Agosto 1980, Villa Dall'Olio, Meridiana e la proroga semestrale delle concessioni d'uso dei centri sociali Croce e San Biagio per consentire l'avvio di un percorso di riflessione volto ad elaborare nuovi indirizzi relativamente alle finalità e ai modelli organizzativi e gestionali che guidassero successivamente gli affidamenti in concessione di tali strutture anche con l'obiettivo di migliorare la collaborazione e l'integrazione dei centri con le altre istanze culturali e sociali cittadine;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 14/06/2017, con cui sono state approvate, le Linee d'indirizzo per la gestione dei centri sociali Croce e San Biagio;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 259 del 29/06/2017 con cui sono stati approvati due Avvisi pubblici finalizzati a raccogliere istanze di manifestazione di interesse per gestione dei centri sociali Croce e S. Biagio;

Preso atto che:

- in data 14/07/2010 l'Associazione Centro Sociale Anziani Croce ha presentato istanza di manifestazione di interesse (PEG. 23507) per l'affidamento della gestione del centro sociale Croce;

- in data in data 25/07/2017 l'associazione centro sociale S. Biagio ha presentato istanza di manifestazione di interesse (PEG. 24718) per l'affidamento della gestione del centro sociale S. Biagio ;
- non sono state presentate altre istanze di manifestazione di interesse;

Considerato che successivamente sono state avviate le procedure di co - progettazione con le Associazioni sopra citate al fine di pervenire alla definizione di progetti di gestione dei Centri e di testi di convenzione concordati e conformi alle linee di indirizzo sopra citate;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 143 del 19/12/2017 , immediatamente eseguibile, con cui :

- valutati i risultati dei percorsi di co – progettazione si è ritenuto di poter precedere all'affidamento della gestione del centro sociale S. Biagio all'Associazione Centro Sociale S. Biagio e del centro sociale Croce all'Associazione Centro Sociale Anziani Croce;
- sono stati confermati i canoni di locazione individuati nella convenzione in scadenza con i seguenti importi annuali, 4.644,00 euro per il Centro sociale Anziani Croce e 3.330,00 euro per il Centro Sociale S. Biagio;
- è stato stabilito che la scadenza delle nuove concessioni sia la medesima degli altri centri sociali già in vigore e dunque che le convenzioni di cui alla predente delibera siano valide fino al 31/12/2019;

Dato atto che i testi di convenzione , rispettivamente con Associazione Centro Sociale S. Biagio e l'Associazione Centro Sociale Anziani Croce, allegati alla presente determinazione sono stati redatti in conformità alle linee di indirizzo sopra citate ed alle risultanze dei procedimenti di co-progettazione;

Visti i verbali di riconsegna dei beni mobili e immobili sottoscritti dall'Amministrazione comunale e dai concessionari uscenti in data 14/12/2017 e depositati agli atti del Comune;

Dato atto inoltre:

- della propria competenza alla sottoscrizione della presente Determinazione n virtù della nomina a Responsabile del servizio “Casalecchio delle Culture. Cultura, Sport e Comunità” con Determinazione dirigenziale n. 286/2017 del 21 luglio 2017, esecutiva dalla data di sottoscrizione;
- che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il sottoscrittore dell’atto.

Visti:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n.267 /2000 “Testo Unico Leggi sull’ordinamento Enti Locali e ss.mm.ii;
- il D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

Determina

- di approvare il testo di convenzione allegato alla presente determinazione con l' Associazione Centro Sociale S. Biagio affidamento del centro sociale S. Biagio;
- di approvare il testo di convenzione allegato alla presente determinazione l' Associazione Centro Sociale Anziani Croce per l'affidamento del centro sociale Croce;
- di dare atto che interverrà nella stipula delle suddette convenzioni il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e e alla Comunità;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/12/2017

IL RESPONSABILE P.O
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELLE STRUTTURE DEL CENTRO SOCIALE CROCE.

FRA

il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede a Casalecchio di Reno (Bo) in via dei Mille n. 9, C.F. 01135570370 e P.I. 00534551205, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, rappresentato GIAN PAOLO CAVINA, nato a Faenza (RA) il 8/12/1952, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla Comunità, domiciliato per la carica presso la residenza municipale in via dei Mille n. 9;

E

l'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CROCE, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) via Canonica 18/20 Codicefiscale/Partita Iva -92006410374 -rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. FULVIO LIVERANI, nato a Casalecchio di Reno, il 16/09/1957, residente a Bologna, Via Podgora n.35, che per brevità viene definita da ora Associazione o Concessionario

PREMESSO CHE

- In data 31 /12/ 2017 scade la convenzione per la gestione del cCentro sociale Croce (di seguito denominato Centro) di proprietà dell’Amministrazione Comunale , sito in via Canonica 18/20 casalecchio di reno Mappa 84- foglio 19-, e Mappa 364 Foglio 19;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 14/06/2017, sono state approvate, le Linee d'indirizzo per la gestione del Centro Sociale Croce;
- con determinazione dirigenziale 259 del 29/06/2017 è stato approvato un Avviso pubblico per raccogliere istanze di manifestazione di interesse

finalizzate alla gestione del Centro;

- a seguito dell'istanza presentata dall'Associazione Centro Sociale Anziani

Croce in data 14/07/2010 N. 23507, è stato attivato un percorso di co -

progettazione con l'Amministrazione Comunale;

- con determina dirigenziale N..... del..... si è concluso tale procedimento e

si è approvato uno schema di convenzione i cui contenuti sono conformi alle

linnee di irizzo sopra citate nonché agli esiti della co - progettazione;

- che l'Associazione è regolarmente costituita, opera conformemente a

quanto disposto dalla legge 383/2002 e dalla legge regionale n. 34/2002, è

iscritta al registro regionale delle associazioni di promozioni sociale, svolge

attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi avvalendosi

prevalentemente, ma non in maniera esclusiva, della collaborazione

volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

- che l'Associazione è affiliata alla Associazione Nazionale di promozione

Sociale (ANCESCAO) .

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

Il Comune di Casalecchio di Reno concede in concessione d'uso

all'Associazione Centro Sociale Anziani Croce l'immobile, gli arredi e le

attrezzature di proprietà del Concedente, sito in Casalecchio di Reno, via

Canonica 18-20, e l'area esterna di pertinenza, inclusi gli impianti/aree

sportive e le attrezzature ivi esistenti, affinché siano adibiti a centro socio-

culturale per i cittadini, per le finalità di seguito illustrate, come indicato da

planimetria allegato A), parte integrante del presente atto e di cui si

riportano gli estremi catastali Mappa 84- foglio 19-, e Mappa 364 Foglio

19.

ART. 2 Finalità

L'Associazione Centro Sociale Anziani Croce utilizzerà i locali descritti all'art. 1 per la gestione del Centro Sociale in maniera autonoma e nel rispetto delle regole statutarie improntate alla democrazia, pluralismo e partecipazione, coerentemente con le linee di indirizzo indicate dell'Amministrazione Comunale e secondo quanto disposto con il presente atto.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione del centro quale servizio collettivo gestito autonomamente, che nel rispetto del pluralismo culturale costituisce risorsa per l'intera comunità con riferimento prioritario al dialogo intergenerazionale ed all'inclusione sociale.

A questo scopo l'Associazione promuoverà la partecipazione all'attività del centro sociale di altre associazioni di volontariato e di gruppi di interesse.

L'associazione sociale-culturale Croce è chiamata a impostare la sua programmazione nell'ambito delle seguenti attività:

- sviluppo di attività ricreative, culturali e aggregative, rivolte principalmente agli abitanti del quartiere di riferimento e di tutta la comunità;
- programmazione di attività ricreative e di informazione, di incontro e di scambio di esperienze anche in collaborazione con le associazioni del territorio
- consolidare attività di promozione della pratica motoria e/o sportiva con particolare attenzione a quelle espressive corporee in collaborazione con le associazioni del territorio;

- promozione accoglienza e supporto delle attività promosse dall'Amministrazione e rivolte alle scuole del territorio e aperte al pubblico;
- favorire le attività di supporto allo studio per i minori e i giovani e le attività con e per le famiglie in relazione anche ai bisogni extrascolastici;
- volontariato sociale e culturale e cura dei beni comuni;
- promozione di sinergie e collaborazione con gli altri attori territoriali e servizi sociali, sanitari e culturali.

L'Associazione non percepirà alcun compenso ed impiegherà prevalentemente soci volontari o eventuali prestatori d'opera aventi rapporto diretto con l'Associazione.

L'Associazione dovrà sempre acquisire le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, relative alle diverse attività promosse e realizzate.

In conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, l'Associazione opererà tramite i propri organismi rappresentativi, potrà individuare un Comitato di gestione che affiancherà il Presidente nella gestione del centro sociale e nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 Compiti del Concessionario

Sono compiti assegnati al Concessionario:

- la programmazione generale e periodica di attività del Centro Sociale coerenti con gli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale;
- la promozione e il coordinamento dell'utilizzo degli spazi da parte di soggetti terzi (associazioni, gruppi informali) sia nell'ambito della programmazione del centro che in termini di accoglienza di istanze del territorio, fermo restando il divieto di concedere spazi quali sedi legali per tali soggetti;

- la gestione degli spazi interni ed esterni assegnati assumendosi direttamente gli oneri di apertura, controllo degli accessi riservata ai soli soci, custodia, utenze, pulizie, manutenzione ordinaria comprensiva delle aree verdi;

- la gestione dell'attività di somministrazione cibi e bevande: effettuata e riservata ai propri iscritti, associati o a partecipanti anche di analoghe associazioni riconducibili a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Tale attività può essere svolta mediante l'opera volontaria dei soci o di personale pagato dal centro. In questo caso sarà cura del Concessionario il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente, adempimenti sanitari, previdenziali e di sicurezza. Nel caso sia invece affidata ad un esercente esterno, il contratto dovrà avere durata non superiore alla scadenza della convenzione tra Comune e l'Associazione e non potrà essere rinnovato automaticamente. Sono a carico del Concessionario tutte le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività di somministrazione di cibi e bevande.

- la definizione delle politiche tariffarie e di accesso per l'attività di somministrazione di cibi e bevande, per l'adesione dei soci e per la gestione degli spazi;

In particolare, il Concessionario si impegna a :

- finalizzare alcuni spazi del centro sociale quale luogo di relazione educativa e socializzazione (anche di tipo sportivo) di minori ed adolescenti, anche in situazioni di disagio, anche all'interno di progettazioni integrate con le istituzioni pubbliche ed altri soggetti del terzo settore;

- a inviare mensilmente all'Amministrazione comunale la programmazione periodica delle proprie attività e dell'utilizzo degli spazi assegnati per la quale l'Amministrazione stessa, esprimendo un suo parere obbligatorio potrà richiedere modifiche o integrazioni;

- a garantire all'Amministrazione comunale almeno n.10 utilizzi gratuiti degli spazi assegnati per attività aperte al pubblico, fatte salve le attività con le scuole del territorio, garantendo il servizio di apertura, custodia, pulizia e utenze;

- a comunicare in anticipo ai Servizi di comunicazione dell'ente la programmazione delle attività in tempi e modi concordati per garantire la massima valorizzazione delle attività svolte presso la cittadinanza e nel sistema dei media dell'Amministrazione comunale;

- ad informare l'Amministrazione Comunale, indicativamente entro il mese di novembre di ogni anno, sugli orari di apertura e i programmi del centro sociale per l'anno successivo, trasmettendo una apposita comunicazione previsionale delle attività.;

- a redigere entro il mese di dicembre di ogni anno un bilancio di previsione che sarà a disposizione del Comune qualora lo richiedesse;

- a redigere entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio sociale e a portarlo a conoscenza dell'Amministrazione Comunale;

- a dare immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il concessionario prende altresì atto che è fatto divieto assoluto di installare negli spazi del Centro Sociale slot macchine né essere introdotti giochi in denaro o giochi d'azzardo leciti;

ART. 4 Impegni del Comune

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al presidente dell'Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività del centro sociale e delle attività, o che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Sono altresì compiti dell'Amministrazione comunale:

- le attività di verifica e controllo sulle attività e la gestione del Centro Sociale-Culturale.

- la promozione delle sinergie tra Centro sociale e gli altri Centri sociali, le associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche e i gruppi informali di cittadini affinché trovino adeguati spazi all'interno della programmazione del CS;

- la manutenzione straordinaria dei locali. L'Amministrazione raccoglierà il fabbisogno del Centro entro l'approvazione del bilancio preliminare di ogni anno e procederà alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla base delle risorse a disposizione .

ART. 5 Assicurazione, autorizzazioni

L'associazione garantisce che per tutta la durata della convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione saranno in possesso di requisiti necessari, nonché delle autorizzazioni previste dalla normative vigenti.

L'Associazione si impegna a stipulare un'assicurazione per i propri soci e collaboratori per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (inclusa polizza infortuni), nonché per la Responsabilità Civile (RCT) nei confronti dei soci, dei terzi e dei prestatori

di lavoro, nelle modalità previste dalla legge.

Sarà assicurata altresì l'attività ed il rischio derivante dalla gestione della struttura concessa, comprensivo del rischio per danni, incendio e furto dovuto a negligenza del concessionario.

Si dà atto che i gestori dei centri sociali all'atto di affiliazione all'ANCESAO risultano automaticamente coperti da polizza assicurativa come da documentazione agli atti dell'ufficio competente.

Restano a carico del Comune gli oneri assicurativi relativi al rischio incendio/furto del fabbricato e del suo contenuto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per danni avvenuti nei locali e relative pertinenze di proprietà del Comune e relativi arredi (es.: alberi, strutture, impianti sportivi, giochi per bambini, panchine etc.) qualora trattasi di beni di proprietà del Comune.

L'Associazione concessionaria esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere o per le prestazioni dei volontari.

L'Associazione esonera espressamente il Comune per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nei locali oggetto di convenzione, in relazione alle attività dalla stessa Associazione promosse e gestite.

ART. 6 (Bilancio del centro sociale)

L'Associazione si impegna, così come previsto dal proprio statuto, a redigere il bilancio annuale di esercizio. A tal fine contabilizzerà, senza omissione alcuna, tutte le operazioni relative alla gestione del centro sociale.

Il bilancio, approvato nelle forme di legge, ed ogni altro documento

contabile dovranno essere conservati presso il centro sociale ed esibiti a richiesta per gli opportuni controlli degli enti preposti.

L'Associazione si impegna inoltre ad inviare entro il 30 Aprile di ogni anno al Comune di Casalecchio di Reno, nella persona del Dirigente competente, il bilancio relativo all'esercizio precedente, unitamente ad una relazione del Comitato di Gestione sull'attività svolta.

Al bilancio annuale dovranno essere date opportune forme di comunicazione pubblica a garanzia della trasparenza della gestione.

ART. 7 Oneri di gestione e spese di manutenzione a carico del concessionario

Per la concessione dei beni di cui dall'art. 1 della presente convenzione, in considerazione delle finalità sociali e pubbliche a cui l'Amministrazione comunale li ha destinati, dell'uso sociale a cui le strutture sono vincolate e a cui il concessionario deve attenersi, nonché dell'onerosità della gestione imputata all'associazione, l'importo del canone di concessione è individuato in euro 4.644,00 annuali, per un totale di euro 9.288,00 per l'intero periodo convenzionale da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno, fatto salvo il conguaglio dei rimborsi assicurativi e delle eventuali opere o attività realizzate.

Da tale importo verranno decurtate le spese assicurative (infortuni, malattie, responsabilità civile verso terzi) sostenute dall'Associazione che l'Ente è tenuto a rimborsare alle associazioni per il personale che presta attività volontaria, ai sensi del comma 5, art. 30 della legge 383/2000; l'importo è quantificato annualmente sulla base della spesa sostenuta dall'associazione.

Il canone può tradursi in un programma di opere di manutenzione

straordinaria che i concessionari potranno realizzare negli edifici affidati o in programmi di attività indirizzate alla cittadinanza previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale .

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere realizzati dal concessionario qualora l'Amministrazione Comunale sia impossibilitata ad intervenire, previa autorizzazione dell'amministrazione stessa, fatti salvi eventuali interventi urgenti improcrastinabili.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati prima della loro realizzazione dagli uffici comunali competenti o dalla Società Adopera S.r.l. previo formale ed apposito atto. In un apposito accordo sarà contenuta la descrizione, la modalità di realizzazione dei lavori, ed il quadro economico sui cui verrà espresso parere di congruità, nonché le modalità di copertura delle spese o eventuale rimborso da parte dell' Amministrazione Comunale.

La mancanza dell'autorizzazione comporterà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di ridurre l'importo del canone.

La Società Adopera S.r.l. è il soggetto individuato dall'Amministrazione comunale preposto alla validazione e alla sorveglianza sulle opere a carattere straordinario eseguite dai soggetti terzi, siano esse opere a scomputo o previste da convenzioni o concessioni.

Il programma delle attività e delle manutenzioni concordate, aggiornato annualmente, verrà conservato agli atti e influirà nella determinazione

dell'importo del canone da versare alla fine di ogni annualità.

L'Associazione si impegna entro il mese di settembre di ogni anno, per tutta la durata della convenzione, a proporre in forma scritta al Concedente le opere e gli interventi manutentivi straordinari che a suo avviso sono necessari per la conservazione dell'impianto. Gli interventi urgenti, improcrastinabili e/o tali da compromettere la sicurezza ed il funzionamento del centro, saranno comunicati tempestivamente qualora tali evenienze si verificino.

Ai fini del presente articolo l'Associazione individua un proprio referente per le attività di manutenzione nei rapporti con il Concedente; a sua volta il Concedente comunica il nominativo del proprio tecnico incaricato dei rapporti con i Centri Sociali per la manutenzione. Attraverso queste figure sarà possibile una comunicazione immediata rispetto sia alle manutenzioni ordinarie che straordinarie.

Ai sensi del D.P.R. 380/2001:

a1) si definisce come "intervento di manutenzione ordinaria", l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

a2) si definisce come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.

Ogni anno entro il mese di settembre il Concedente promuoverà un incontro

con il Presidente per informazioni sul piano delle manutenzioni straordinarie per l'anno successivo.

Per l'affidamento, la realizzazione e la rendicontazione presso all'Autorità, delle manutenzioni, il gestore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i "Testo Unico sulla Sicurezza" e del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Sono a carico dell'associazione concessionaria tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione e al funzionamento della struttura, comprese la realizzazione delle attività e delle iniziative; le utenze (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche) da intestarsi all'Associazione medesima; la manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, degli impianti oggetto della presente convenzione, di modo che i medesimi siano mantenuti in condizione di decoro e riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti, accollandosi i relativi oneri e fatto salvo il deperimento d'uso.

ART. 8 Oneri di gestione e spese di manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale concedente

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale concedente che opera tramite la Società Patrimoniale "Adopera Srl".

Il compito di controllo per quanto riguarda la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del concessionario, sarà svolto dall'Amministrazione Comunale attraverso la Società Patrimoniale "Adopera a.r.l., che sarà inoltre competente a) per la definizione ed autorizzazione della programmazione degli interventi effettuati sia dai concessionari che dall'Amministrazione stessa; b) per le verifiche di

congruità delle spese sostenute dai concessionari; c) per la verifica della conformità dei lavori e della successiva acquisizione nel patrimonio comunale, nonché per il controllo dello stato manutentivo generale delle strutture e delle attrezzature concesse.

Sono inoltre a carico del Comune le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde in generale ove presente, e/o ripristino delle alberature, della illuminazione esterna, degli arredi esterni dei giardini pubblici, delle recinzioni e dell'impianto fognario.

L'Amministrazione Comunale annualmente definisce gli eventuali contributi che ritenga opportuno trasferire alle associazioni a sostegno di singole iniziative valutate positivamente e/o a parziale copertura dei costi di gestione, ove i suddetti oneri risultino dai bilanci presentati insostenibili dall'Associazione.

Il Concedente non si farà carico, in alcun modo e per nessun motivo, di debiti eventualmente contratti dalla Associazione.

ART. 9 Utilizzo del centro

Gli edifici del centro sociale e l'area di pertinenza sono ceduti in concessione in uso alla Associazione per le finalità descritte nella presente convenzione, aperti alla frequentazione di tutti i cittadini.

Ne è vietato ogni diverso utilizzo privato che si discosti dalle finalità di cui all'art 2 della presente convenzione, e che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in questione.

È vietata la sub-concessione a parte di terzi a qualsiasi titolo degli immobili

oggetto della presente convenzione. L'Associazione potrà definire progettazioni, forme di collaborazione e la concessione dell'uso degli spazi altri soggetti del terzo settore senza fini di lucro, per un periodo di tempo definito, informando di ciò il Dirigente competente del Comune, affinché il centro sociale possa divenire luogo di aggregazione e ritrovo per la realizzazione di iniziative sociali, culturali e ricreative.

In ogni caso dovranno essere concordate con il Comune le tariffe per l'eventuale concessione a titolo oneroso di spazi a terzi secondo criteri comuni a tutti i centri sociali del territorio.

L'Associazione si impegna a permettere, previa intesa, l'uso degli impianti per manifestazioni e iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché quelle promosse dai gruppi politici consiliari in Consiglio Comunale.

Per quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale e dai gruppi politici si prevede l'uso gratuito; per quelle patrocinate verrà applicata una tariffa da concordare con l'Amministrazione.

ART. 10 Utilizzo per attività particolari

Nel caso vi siano spazi idonei concedibili, l'Associazione si impegna a considerare prioritaria la finalizzazione di questi a progettazioni integrate con le pubbliche Istituzioni e/o altri soggetti del terzo settore, per favorire la relazione educativa e socializzazione di minori ed adolescenti, anche in situazioni di disagio. Tali spazi, concessi a titolo gratuito per la suddetta finalità, verranno gestiti di concerto tra l'Associazione, il Comune ed il sistema integrato di Welfare del Distretto, se responsabile del progetto, prevedendo a favore dell'Associazione medesima l'eventuale rimborso

proporzionale dei consumi (utenze, riscaldamento) e della pulizia dei locali.

In occasione di consultazioni elettorali o referendum, l'uso degli spazi da parte dei partiti e formazioni partecipanti a tali consultazioni, è regolato da specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, salvaguardando la parcondicio dei richiedenti, rispetto alla quale l'organo di garanzia è il Presidente del Centro.

ART. 11 Coordinamento Centri sociali

La collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con gli altri centri sociali e con altre associazioni/enti/organizzazioni del territorio o di quelli limitrofi, è condizione imprescindibile per perseguire gli scopi di integrazione sociale, culturale ed intergenerazionale a cui i centri sociali sono finalizzati. Pertanto per realizzare approcci integrati alle problematiche della terza generazione, interventi ed attività coordinate, è ritenuta prioritaria la costituzione di rete di soggetti che agiscano in maniera integrata sui vari aspetti connessi alle tematiche ed alle finalità dei centri sociali, e quindi l'Associazione dovrà:

- attivarsi per creare forme di collaborazione con gli altri centri sociali del territorio (o di quelli vicini in un'ottica di sovracomunalità) sugli aspetti sociali, ricreativi, culturali e gestionali;
- individuare, di concerto con le altre associazioni a cui è affidata la gestione degli altri centri sociali del territorio, un referente unitario che funga da Coordinatore, e sia punto di riferimento complessivo per l'Amministrazione.

Il Coordinatore, nominato dagli stessi Centri Sociali, avrà anche il compito di proporre, sviluppare e coordinare linee comuni di intervento e

coordinamento dei centri, ovviamente nel rispetto delle autonomie di ciascuna Associazione.

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente ad un Tavolo di Coordinamento che si costituirà nel territorio, e che con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, si riunirà almeno 3 volte nel corso dell'anno per affrontare e discutere tematiche generali, proposte socio-culturali o gestionali inerenti i centri sociali.

Resta inteso che il Tavolo con la presenza del Coordinatore potrà autonomamente riunirsi secondo necessità, per il raggiungimento degli scopi di integrazione sopra citati.

ART. 12 Rapporti con il Comune

In generale, per i rapporti istituzionali col Comune, qualora non diversamente deliberato dal Comitato di Gestione della Associazione, il referente è il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Il Comitato di Gestione della Associazione potrà indicare altresì un referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, per le seguenti specifiche tematiche: sicurezza e manutenzione degli edifici e pertinenze oggetto della convenzione; sinistri incendio / furto / responsabilità civile, coperti dalle polizze assicurative sugli edifici e pertinenze oggetto della convenzione.

Il referente sarà ufficialmente segnalato all'Amministrazione Comunale, come pure la sua eventuale sostituzione.

L'Associazione permetterà al Comune di effettuare, in qualsiasi momento tramite tecnici o funzionari espressamente incaricati, le visite periodiche che l'Amministrazione riterrà opportune.

Il Comune di Casalecchio di Reno mantiene la funzione di indirizzo e di

controllo sul funzionamento e la gestione delle strutture ed aree di proprietà pubblica affidate, da esercitare con i poteri propri e secondo quanto specificatamente disciplinato nelle convenzione.

L'indirizzo si esplicita tramite l'indicazione delle finalità e degli obiettivi affidati ai Centri Sociali del territorio, negli atti adottati dall'Ente e nella presente convenzione, ed a cui i programmi dei concessionari dovranno ispirarsi.

Il controllo riguarderà in particolare l'espletamento delle funzioni in ragione degli obiettivi e delle finalità dei centri sociali, l'esecuzione ed il rispetto degli adempimenti affidati, l'equilibrio economico-finanziario, lo stato manutentivo delle strutture concesse.

ART.13 Verbale di consegna

I beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 1 sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. La consistenza degli immobili, arredi ed attrezzature, nonché lo stato di conservazione è dettagliatamente descritto nel verbale di consegna sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune e dell'Associazione concessionaria e depositata agli atti del Comune.

Il concessionario è tenuto a comunicare, anche mediante e-mail, l'eventuale richiesta di dismissione dei beni di proprietà comunale indicandone il motivo, ovvero indicando i nuovi beni acquisiti che rientrano nel patrimonio comunale. Il legale rappresentante dell'associazione a tal fine è nominato sub-concessionario dei beni affidati di cui deve tenere conto.

ART. 14 Durata della convenzione e clausola risolutiva espressa

La convenzione decorre dal 01/01/2018 e scade il 31/12/2019.

Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

L'Associazione concessionaria dovrà risultare iscritta all'apposito albo regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 34/02, pena decadenza ed immediata risoluzione della presente convenzione;

ART. 15 Costi di convenzionamento

Le spese di bollo, le eventuali spese di registrazione (in caso d'uso), e in generale le imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del concessionario.

ART. 16 Inadempimenti

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. Ciò comporterà la risoluzione della presente convenzione e la immediata riconsegna al Comune della struttura di cui trattasi, e ciò con semplice provvedimento amministrativo del Comune medesimo, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni.

Letto confermato e sottoscritto:





PER L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CROCE

Il Presidente (Fulvio Liverani)

PER L'AMMINISTRAZIONE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA':

Il Dirigente (Gian Paolo Cavina)

Centro Sociale CROCE



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELLE STRUTTURE DEL CENTRO SOCIALE S. BIAGIO.

FRA

il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede a Casalecchio di Reno (Bo) in via dei Mille n. 9, C.F. 01135570370 e P.I. 00534551205, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, rappresentato GIAN PAOLO CAVINA, nato a Faenza (RA) il 8/12/1952, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla Comunità, domiciliato per la carica presso la residenza municipale in via dei Mille n. 9;

E

L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE S. BIAGIO, con sede a Casalecchio di Reno, via P. Micca 17, P.Iva 03259191207, CF 92025050375, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Giovanni Bettocchi nato a Castel di Casio (BO) il 28/10/1942, CF BTTGNN4R2B969F e residente a Casalecchio di Reno in via della Resistenza, 11.

PREMESSO CHE

- In data 31 /12/ 2017 scade la convenzione per la gestione del Centro Sociale S. Biagio (di seguito denominato Centro) di proprietà dell’Amministrazione Comunale, sito in in via Pietro Micca,17 A Casalecchio di Reno (BO);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 14/06/2017, sono state approvate, le Linee d'indirizzo per la gestione del centro sociale S Biagio;
- con determinazione dirigenziale 259 del 29/06/2017 è stato approvato un Avviso pubblico per raccogliere istanze di manifestazione di interesse

finalizzate alla gestione del Centro;

- a seguito dell'istanza presentata dall'Associazione Centro Sociale S. Biagio in data 25/07/2017 PEG. 24718, è stato attivato un percorso di co - progettazione con l'Amministrazione Comunale;

- con determina dirigenziale N..... del..... si è concluso tale procedimento e si è approvato uno schema di convenzione i cui contenuti sono conformi alle linee di indirizzo sopra citate nonché agli esiti della co - progettazione;

- che l'Associazione è regolarmente costituita, opera conformemente a quanto disposto dalla legge 383/2002 e dalla legge regionale n. 34/2002, è iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi avvalendosi prevalentemente, ma non in maniera esclusiva, della collaborazione volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

- che l'Associazione è affiliata alla Associazione Nazionale di promozione Sociale (ANCESCAO) .

- le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

Il Comune di Casalecchio di Reno concede in concessione d'uso all'Associazione Centro Sociale S. Biagio l'immobile, gli arredi e le attrezzature di proprietà del Concedente, sito in via Pietro Micca,17 e l'area esterna di pertinenza, nonché le attrezzature ivi esistenti, affinché siano adibiti a centro socio-culturale per i cittadini, per le finalità di seguito illustrate, come indicato da planimetria allegato A), parte integrante del presente atto e di cui si riportano gli estremi catastali, Mappa 1681 Foglio 11.

ART. 2 Finalità

L'Associazione utilizzerà i locali descritto all'art. 1 per la gestione del centro sociale in maniera autonoma e nel rispetto delle regole statutarie improntate alla democrazia, pluralismo e partecipazione, coerentemente con le linee di indirizzo indicate dell'Amministrazione Comunale e secondo quanto disposto con il presente atto.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione del centro quale servizio collettivo gestito autonomamente, che nel rispetto del pluralismo culturale costituisce risorsa per l'intera comunità con riferimento prioritario al dialogo intergenerazionale ed all'inclusione sociale.

A questo scopo l'Associazione promuoverà la partecipazione all'attività del centro sociale di altre associazioni di volontariato e di gruppi di interesse.

L'Associazione sociale-culturale San Biagio è chiamata, in particolare a impostare la sua programmazione nell'ambito delle seguenti attività:

- sviluppo di attività ricreative, culturali e aggregative, rivolte principalmente agli abitanti del quartiere di riferimento e di tutta la comunità;
- programmazione di attività ricreative e di informazione, di incontro e di scambio di esperienze anche in collaborazione con le associazioni del territorio;
- facilitazione delle attività di promozione dei nuovi linguaggi creativi con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- facilitazione dell'utilizzo degli spazi da parte di gruppi formali ed informali che si dedicano ai temi dell'infanzia e della genitorialità;
- volontariato sociale e culturale e cura dei beni comuni;

- promozione di sinergie e collaborazione con gli altri attori territoriali e servizi sociali, sanitari e culturali.

L'Associazione non percepirà alcun compenso ed impiegherà prevalentemente soci volontari o eventuali prestatori d'opera aventi rapporto diretto con l'Associazione.

L'Associazione dovrà sempre acquisire le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, relative alle diverse attività promosse e realizzate.

In conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, l'Associazione opererà tramite i propri organismi rappresentativi, potrà individuare un Comitato di gestione che affiancherà il Presidente nella gestione del centro sociale e nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 Compiti del Concessionario

Sono compiti assegnati al Concessionario:

- la programmazione generale e periodica di attività del centro sociale coerenti con gli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale;

- la promozione e il coordinamento dell'utilizzo degli spazi da parte di soggetti terzi (associazioni, gruppi informali) sia nell'ambito della programmazione del centro che in termini di accoglienza di istanze del territorio, fermo restando il divieto di concedere spazi quali sedi legali per tali soggetti;

- la gestione degli spazi interni ed esterni assegnati assumendosi direttamente gli oneri di apertura, controllo degli accessi riservata ai soli soci, custodia, utenze, pulizie, manutenzione ordinaria comprensiva delle aree verdi;

- la gestione dell'attività di somministrazione cibi e bevande: effettuata e

riservata ai propri iscritti, associati o a partecipanti anche di analoghe associazioni riconducibili a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Tale attività può essere svolta mediante l'opera volontaria dei soci o di personale pagato dal centro. In questo caso sarà cura del Concessionario il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente, adempimenti sanitari, previdenziali e di sicurezza. Nel caso sia invece affidata ad un esercente esterno, il contratto dovrà avere durata non superiore alla scadenza della convenzione tra Comune e l'Associazione e non potrà essere rinnovato automaticamente. Sono a carico del Concessionario tutte le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività di somministrazione di cibi e bevande.

- la definizione delle politiche tariffarie e di accesso per l'attività di somministrazione di cibi e bevande, per l'adesione dei soci e per la gestione degli spazi;

In particolare, il Concessionario si impegna a :

- a concordare con l'Amministrazione comunale una programmazione periodica delle

proprie attività e dell'utilizzo degli spazi assegnati per la quale l'Amministrazione

stessa, esprimendo un suo parere obbligatorio potrà richiedere modifiche o integrazioni;

- a garantire all'Amministrazione comunale n.20 utilizzi gratuiti degli spazi assegnati per attività aperte al pubblico, garantendo il servizio di apertura, custodia, pulizia e utenze;

- a comunicare in anticipo ai Servizi di comunicazione dell'ente la programmazione delle attività in tempi e modi concordati per garantire la massima valorizzazione delle attività svolte presso la cittadinanza e nel sistema dei media dell'Amministrazione comunale;
- a individuare un proprio referente per le relazioni con l'Amministrazione comunale ;
- ad informare l'Amministrazione Comunale, indicativamente entro il mese di novembre di ogni anno, sugli orari di apertura e i programmi del centro sociale per l'anno successivo, trasmettendo una apposita comunicazione previsionale delle attività.;
- a redigere entro il mese di dicembre di ogni anno un bilancio di previsione che sarà a disposizione del Comune qualora lo richiedesse;
- a redigere entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio sociale e a portarlo a conoscenza dell'Amministrazione Comunale;
- a dare immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il concessionario prende altresì atto che è fatto divieto assoluto di installare negli spazi del Centro Sociale slot macchine né essere introdotti giochi in denaro o giochi d'azzardo leciti;

ART. 4 Impegni del Comune

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al presidente dell'Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività del centro sociale e delle attività, o che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Sono altresì compiti dell'Amministrazione comunale:

- le attività di verifica e controllo sulle attività e la gestione del Centro;
- la promozione delle sinergie tra centro sociale e gli altri centri sociali, le associazioni del territorio, le istituzioni scolastiche e i gruppi informali di cittadini affinché trovino adeguati spazi all'interno della programmazione del Centro;
- la manutenzione straordinaria dei locali. L'Amministrazione raccoglierà il fabbisogno del Centro entro l'approvazione del bilancio preliminare di ogni anno e procederà alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla base delle risorse a disposizione .

ART. 5 Assicurazione, autorizzazioni

L'associazione garantisce che per tutta la durata della convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione saranno in possesso di requisiti necessari, nonché delle autorizzazioni previste dalla normative vigenti.

L'Associazione si impegna a stipulare un'assicurazione per i propri soci e collaboratori per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (inclusa polizza infortuni), nonché per la Responsabilità Civile (RCT) nei confronti dei soci, dei terzi e dei prestatori di lavoro, nelle modalità previste dalla legge.

Sarà assicurata altresì l'attività ed il rischio derivante dalla gestione della struttura concessa, comprensivo del rischio per danni, incendio e furto dovuto a negligenza del concessionario.

Si dà atto che i gestori dei centri sociali all'atto di affiliazione all'ANCESAO risultano automaticamente coperti da polizza assicurativa come da documentazione agli atti dell'ufficio competente.

Restano a carico del Comune gli oneri assicurativi relativi al rischio incendio/furto del fabbricato e del suo contenuto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per danni avvenuti nei locali e relative pertinenze di proprietà del Comune e relativi arredi (es.: alberi, strutture, impianti sportivi, giochi per bambini, panchine etc.) qualora trattasi di beni di proprietà del Comune.

L'Associazione concessionaria esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere o per le prestazioni dei volontari.

L'Associazione esonera espressamente il Comune per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nei locali oggetto di convenzione, in relazione alle attività dalla stessa Associazione promosse e gestite.

ART. 6 (Bilancio del centro sociale)

L'Associazione si impegna, così come previsto dal proprio statuto, a redigere il bilancio annuale di esercizio. A tal fine contabilizzerà, senza omissione alcuna, tutte le operazioni relative alla gestione del centro sociale.

Il bilancio, approvato nelle forme di legge, ed ogni altro documento contabile dovranno essere conservati presso il centro sociale ed esibiti a richiesta per gli opportuni controlli degli enti preposti.

L'Associazione si impegna inoltre ad inviare entro il 30 Aprile di ogni anno al Comune di Casalecchio di Reno, nella persona del Dirigente competente, il bilancio relativo all'esercizio precedente, unitamente ad una relazione del Comitato di Gestione sull'attività svolta.

Al bilancio annuale dovranno essere date opportune forme di

comunicazione pubblica a garanzia della trasparenza della gestione.

ART. 7 Oneri di gestione e spese di manutenzione a carico del concessionario

Per la concessione dei beni di cui dall'art. 1 della presente convenzione, in considerazione delle finalità sociali e pubbliche a cui l'Amministrazione comunale li ha destinati, dell'uso sociale a cui le strutture sono vincolate e a cui il concessionario deve attenersi, nonché dell'onerosità della gestione imputata all'associazione, l'importo del canone di concessione è individuato in euro 3.330,00 annuali, per un totale di euro 6.600,00 per l'intero periodo convenzionale, da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno, fatto salvo il conguaglio dei rimborsi assicurativi e delle eventuali opere o attività realizzate.

Da tale importo verranno decurtate le spese assicurative (infortuni, malattie, responsabilità civile verso terzi) sostenute dall'Associazione che l'Ente è tenuto a rimborsare alle associazioni per il personale che presta attività volontaria, ai sensi del comma 5, art. 30 della legge 383/2000; l'importo è quantificato annualmente sulla base della spesa sostenuta dall'associazione.

Il canone può tradursi in un programma di opere di manutenzione straordinaria che i concessionari potranno realizzare negli edifici affidati o in programmi di attività indirizzate alla cittadinanza previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale .

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere realizzati dal concessionario qualora l'Amministrazione Comunale sia impossibilitata ad intervenire, previa autorizzazione dell'amministrazione stessa, fatti salvi eventuali interventi urgenti improcrastinabili.

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati prima della loro realizzazione dagli uffici comunali competenti o dalla Società Adopera S.r.l. previo formale ed apposito atto. In un apposito accordo sarà contenuta la descrizione, la modalità di realizzazione dei lavori, ed il quadro economico sui cui verrà espresso parere di congruità, nonché le modalità di copertura delle spese o eventuale rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

La mancanza dell'autorizzazione comporterà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di ridurre l'importo del canone.

La Società Adopera S.r.l. è il soggetto individuato dall'Amministrazione comunale preposto alla validazione e alla sorveglianza sulle opere a carattere straordinario eseguite dai soggetti terzi, siano esse opere a scomputo o previste da convenzioni o concessioni.

Il programma delle attività e delle manutenzioni concordate, aggiornato annualmente, verrà conservato agli atti e influirà nella determinazione dell'importo del canone da versare alla fine di ogni annualità.

L'Associazione si impegna entro il mese di settembre di ogni anno, per tutta la durata della convenzione, a proporre in forma scritta al Concedente le opere e gli interventi manutentivi straordinari che a suo avviso sono necessari per la conservazione dell'impianto. Gli interventi urgenti, improcrastinabili e/o tali da compromettere la sicurezza ed il funzionamento del centro, saranno comunicati tempestivamente qualora tali evenienze si

verifichino.

Ai fini del presente articolo l'Associazione individua un proprio referente per le attività di manutenzione nei rapporti con il Concedente; a sua volta il Concedente comunica il nominativo del proprio tecnico incaricato dei rapporti con i Centri Sociali per la manutenzione. Attraverso queste figure sarà possibile una comunicazione immediata rispetto sia alle manutenzioni ordinarie che straordinarie.

Ai sensi del D.P.R. 380/2001:

a1) si definisce come "intervento di manutenzione ordinaria", l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

a2) si definisce come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.

Ogni anno entro il mese di settembre il Concedente promuoverà un incontro con il Presidente per informazioni sul piano delle manutenzioni straordinarie per l'anno successivo.

Per l'affidamento, la realizzazione e la rendicontazione presso all'Autorità, delle manutenzioni, il gestore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i "Testo Unico sulla Sicurezza" e del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Sono a carico dell'associazione concessionaria tutte le spese e gli oneri

relativi alla gestione e al funzionamento della struttura, comprese la realizzazione delle attività e delle iniziative; le utenze (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche) da intestarsi all'Associazione medesima; la manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, degli impianti oggetto della presente convenzione, di modo che i medesimi siano mantenuti in condizione di decoro e riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti, accollandosi i relativi oneri e fatto salvo il deperimento d'uso.

ART. 8 Oneri di gestione e spese di manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale concedente

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale concedente che opera tramite la Società Patrimoniale "Adopera Srl".

Il compito di controllo per quanto riguarda la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del concessionario, sarà svolto dall'Amministrazione Comunale attraverso la Società Patrimoniale "Adopera a.r.l., che sarà inoltre competente a) per la definizione ed autorizzazione della programmazione degli interventi effettuati sia dai concessionari che dall'Amministrazione stessa; b) per le verifiche di congruità delle spese sostenute dai concessionari; c) per la verifica della conformità dei lavori e della successiva acquisizione nel patrimonio comunale, nonché per il controllo dello stato manutentivo generale delle strutture e delle attrezzature concesse.

Sono inoltre a carico del Comune le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde in generale ove presente, e/o ripristino delle alberature, della illuminazione esterna, degli arredi esterni dei giardini

pubblici, delle recinzioni e dell'impianto fognario.

L'Amministrazione Comunale annualmente definisce gli eventuali contributi che ritenga opportuno trasferire alle associazioni a sostegno di singole iniziative valutate positivamente e/o a parziale copertura dei costi di gestione, ove i suddetti oneri risultino dai bilanci presentati insostenibili dall'Associazione.

Il Concedente non si farà carico, in alcun modo e per nessun motivo, di debiti eventualmente contratti dalla Associazione.

ART. 9 Utilizzo del centro

Gli edifici del centro sociale e l'area di pertinenza sono ceduti in concessione in uso alla Associazione per le finalità descritte nella presente convenzione, aperti alla frequentazione di tutti i cittadini.

Ne è vietato ogni diverso utilizzo privato che si discosti dalle finalità di cui all'art 2 della presente convenzione, e che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il Comune prende atto che l'Associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in questione.

È vietata la sub-concessione a parte di terzi a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della presente convenzione. L'Associazione potrà definire progettazioni, forme di collaborazione e la concessione dell'uso degli spazi altri soggetti del terzo settore senza fini di lucro, per un periodo di tempo definito, informando di ciò il Dirigente competente del Comune, affinché il centro sociale possa divenire luogo di aggregazione e ritrovo per la realizzazione di iniziative sociali, culturali e ricreative.

In ogni caso dovranno essere concordate con il Comune le tariffe per

l'eventuale concessione a titolo oneroso di spazi a terzi secondo criteri comuni a tutti i centri sociali del territorio.

L'Associazione si impegna a permettere, previa intesa, l'uso degli impianti per manifestazioni e iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché quelle promosse dai gruppi politici consiliari in Consiglio Comunale.

Per quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale e dai gruppi politici si prevede l'uso gratuito; per quelle patrocinate verrà applicata una tariffa da concordare con l'Amministrazione.

ART. 10 Utilizzo per attività particolari

Nel caso vi siano spazi idonei concedibili, l'Associazione si impegna a considerare prioritaria la finalizzazione di questi a progettazioni integrate con le pubbliche Istituzioni e/o altri soggetti del terzo settore, per favorire la relazione educativa e socializzazione di minori ed adolescenti, anche in situazioni di disagio. Tali spazi, concessi a titolo gratuito per la suddetta finalità, verranno gestiti di concerto tra l'Associazione, il Comune ed il sistema integrato di Welfare del Distretto, se responsabile del progetto, prevedendo a favore dell'Associazione medesima l'eventuale rimborso proporzionale dei consumi (utenze, riscaldamento) e della pulizia dei locali.

In occasione di consultazioni elettorali o referendum, l'uso degli spazi da parte dei partiti e formazioni partecipanti a tali consultazioni, è regolato da specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, salvaguardando la parcondicio dei richiedenti, rispetto alla quale l'organo di garanzia è il Presidente del Centro.

ART. 11 Coordinamento centri sociali

La collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con gli altri centri sociali e con altre associazioni/enti/organizzazioni del territorio o di quelli limitrofi, è condizione imprescindibile per perseguire gli scopi di integrazione sociale, culturale ed intergenerazionale a cui i centri sociali sono finalizzati. Pertanto per realizzare approcci integrati alle problematiche della terza generazione, interventi ed attività coordinate, è ritenuta prioritaria la costituzione di rete di soggetti che agiscano in maniera integrata sui vari aspetti connessi alle tematiche ed alle finalità dei centri sociali, e quindi l'Associazione dovrà:

- attivarsi per creare forme di collaborazione con gli altri centri sociali del territorio (o di quelli vicini in un'ottica di sovracomunalità) sugli aspetti sociali, ricreativi, culturali e gestionali;

- individuare, di concerto con le altre associazioni a cui è affidata la gestione degli altri centri sociali del territorio, un referente unitario che funga da Coordinatore, e sia punto di riferimento complessivo per l'Amministrazione.

Il Coordinatore, nominato dagli stessi Centri Sociali, avrà anche il compito di proporre, sviluppare e coordinare linee comuni di intervento e coordinamento dei centri, ovviamente nel rispetto delle autonomie di ciascuna Associazione.

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente ad un Tavolo di Coordinamento che si costituirà nel territorio, e che con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, si riunirà almeno 3 volte nel corso dell'anno per affrontare e discutere tematiche generali, proposte socio-culturali o gestionali inerenti i centri sociali.

Resta inteso che il Tavolo con la presenza del Coordinatore potrà autonomamente riunirsi secondo necessità, per il raggiungimento degli scopi di integrazione sopra citati.

ART. 12 Rapporti con il Comune

In generale, per i rapporti istituzionali col Comune, qualora non diversamente deliberato dal Comitato di Gestione della Associazione, il referente è il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Il Comitato di Gestione della Associazione potrà indicare altresì un referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, per le seguenti specifiche tematiche: sicurezza e manutenzione degli edifici e pertinenze oggetto della convenzione; sinistri incendio / furto / responsabilità civile, coperti dalle polizze assicurative sugli edifici e pertinenze oggetto della convenzione.

Il referente sarà ufficialmente segnalato all'Amministrazione Comunale, come pure la sua eventuale sostituzione.

L'Associazione permetterà al Comune di effettuare, in qualsiasi momento tramite tecnici o funzionari espressamente incaricati, le visite periodiche che l'Amministrazione riterrà opportune.

Il Comune di Casalecchio di Reno mantiene la funzione di indirizzo e di controllo sul funzionamento e la gestione delle strutture ed aree di proprietà pubblica affidate, da esercitare con i poteri propri e secondo quanto specificatamente disciplinato nelle convenzione.

L'indirizzo si esplicita tramite l'indicazione delle finalità e degli obiettivi affidati ai Centri Sociali del territorio, negli atti adottati dall'Ente e nella presente convenzione, ed a cui i programmi dei concessionari dovranno ispirarsi.

Il controllo riguarderà in particolare l'espletamento delle funzioni in ragione degli obiettivi e delle finalità dei centri sociali, l'esecuzione ed il rispetto degli adempimenti affidati, l'equilibrio economico-finanziario, lo stato manutentivo delle strutture concesse.

ART.13 Verbale di consegna

I beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 1 sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. La consistenza degli immobili, arredi ed attrezzature, nonché lo stato di conservazione è dettagliatamente descritto nel verbale di consegna sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune e dell'Associazione concessionaria. Ai fini della precisa individuazione della consistenza dei beni affidati si rimanda all' allegato - lettera B) "Elenco dei beni patrimoniali- Inventario".

Dovrà essere aggiornato qualora ne ricorrano le condizioni, e a tal scopo il concessionario è tenuto a comunicare, anche mediante e-mail, l'eventuale richiesta di dismissione dei beni di proprietà comunale indicandone il motivo, ovvero indicando i nuovi beni acquisiti che rientrano nel patrimonio comunale. Il legale rappresentante dell'associazione a tal fine è nominato sub-concessionario dei beni affidati di cui deve tenere conto.

ART. 14 Durata della convenzione e e clausola risolutiva espressa

La convenzione decorre dal 01/01/2018 e scade il 31/12/2019.

Per quanto non regolamentato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

L'Associazione dovrà risultare iscritta all'apposito albo regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 34/02, pena decadenza ed immediata risoluzione della presente convenzione;

ART. 15 Costi di convenzionamento

Le spese di bollo, le eventuali spese di registrazione (in caso d'uso), e in generale le imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del concessionario.

ART. 16 Inadempimenti

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. Ciò comporterà la risoluzione della presente convenzione e la immediata riconsegna al Comune della struttura di cui trattasi, e ciò con semplice provvedimento amministrativo del Comune medesimo, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni.

Letto confermato e sottoscritto:

PER L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE S. BIAGIO

Il Presidente (Giovanni Bettocchi)

PER L'AMMINISTRAZIONE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED
ALLA COMUNITA':

Il Dirigente (Gian Paolo Cavina)

